



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-PESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Scuole dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I grado

Via S. Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557

Tel. 0763/624116 - 0763/624486 – 0763/624497

Mail tric81700x@istruzione.it – PEC tric81700x@pec.istruzione.it internet: www.icoallerona.edu.it



CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTO "CAPOEIRA" SCUOLA INFANZIA DI CASTEL VISCARDO A.SC. 222/2023

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO MUZIO CAPPELLETTI rappresentato legalmente dalla dott.ssa MEATTA Antonella, Dirigente Scolastico pro-tempore (omissis) denominato "Committente";

E

Il sig Davi Ranulfo da Silva _ centro di Capoeira Sao Salomao Orvieto (omissis) d'ora innanzi denominato "Fornitore del servizio".

LE PARTI SOPRA DESCRITTE

PREMESSO CHE

L'Istituzione scolastica sopra citata ha predisposto il Progetto "Capoeira" presso la Scuola Infanzia di Castel Viscardo, per **n. 18 ore** per gli alunni del plesso, e con un saggio finale di fine anno;

. Il Committente ha verificato di non potere rinvenire disponibilità (ovvero la specifica competenza necessaria) presso il personale scolastico o presso il personale di altre amministrazione pubbliche;

. Il DI 129/18, anche visto l'articolo 7 del regolamento attuativo dello stesso approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 25/09/2019 consente la stipulazione di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

. E' interesse dell'Istituto acquisire la collaborazione di personale con provata esperienza e competenza nel campo della realizzazione di obiettivi formativi espressi del progetto "Educazione alla Psicomotricità" in cui sono indicati i percorsi di educazione motoria a partire dai primi anni della scuola dell'infanzia, finalizzati al benessere psico-fisico degli alunni.

. Il sig Davi Ranulfo da Silva, ha già svolto con risultati positivi, analoga attività; in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, è dotata delle competenze necessarie e risulta idonea all'attuazione del progetto e non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

. Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto "de quo", sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola e inseriti nel PTOF;

. Preso atto che il progetto sarà finanziato con il contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia di Castel Viscardo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Parte Committente affida al sig Davi Ranulfo da Silva (omissis) che accetta, l'incarico di realizzare il progetto di "Capoeira" L'attività rientra nell'ambito del progetto "Educazione alla Psicomotricità" che prevede dei percorsi di educazione motoria a partire dai primi anni della scuola dell'infanzia, al fine di aumentare il benessere psico-fisico degli alunni.

Il sig Davi Ranulfo da Silva, si impegna, ai fini di cui all'art. 1, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto, in collaborazione con i docenti della scuola stessa, facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare;

ART. 2 – NATURA E CAUSA DEL CONTRATTO, ASSUNZIONE DELL'APPALTO DELL'ALEA DI RISCHIO

Il contratto stipulato tra Committente e il sig Davi Ranulfo da Silva ai fini della prestazione in oggetto, è un contratto di prestazione professionale con il quale il sig Davi Ranulfo da Silva si assume tutti i rischi e le responsabilità di natura professionale ed extra professionale nel realizzare il progetto, verso un corrispettivo in denaro. La causa contrattuale è regolata dall'art. 1325 c.c.

ART. 3 – RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tale attività sotto la propria direzione. La Parte Committente designa, quale proprio Responsabile e Referente, per ogni attività o questione inerente l'esecuzione ed al raggiungimento dello scopo del progetto di cui trattasi, l'insegnante Fausto Paola per la scuola dell'infanzia di Castel Viscardo.

ART. 4 – SICUREZZA ALUNNI

Il sig Davi Ranulfo da Silva si assume l'obbligo della vigilanza degli alunni che partecipano al progetto ai sensi dell'art. 2048 del c.c. Si obbliga, altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperta, che non potrà avvalersi di sostituti.

Il sig Davi Ranulfo da Silva, prima dell'avvio delle attività, è tenuta a rilasciare alla parte committente apposita dichiarazione nella quale si attesti di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'esperta si impegna a consegnare una specifica relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti

ART. 5 – TEMPI, MODALITA' E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il presente contratto decorre da gennaio – maggio 2023

L'attività di consulenza rivolta agli alunni intende favorire uno sviluppo fisico armonico tramite la pratica del gioco della CAPOEIRA, coinvolgendo tutto il corpo. Aumentare il controllo motorio attraverso la musica e il ritmo. Stimolare il rispetto verso i compagni, favorire il controllo

dell'aggressività, sviluppare autocontrollo e stimolare la percezione uditiva e musicale, volte successivamente al saggio finale previsto alla fine dell'anno scolastico. Il progetto si colloca nelle serie di interventi di educazione alla salute con iniziative volte alla promozione del benessere e dei corretti stili di vita; opera nella formazione globale della personalità degli alunni, contribuendo a questo obiettivo, insieme a tutte le altre discipline e materie scolastiche, attraverso una metodica disciplinare.

Il Fornitore si obbliga a partecipare agli incontri che l'Istituto organizzerà secondo tempi concordati, per il coordinamento delle attività, le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa.

Al termine dell'attività, l'esperta si impegna a presentare una relazione congiunta sull'attività oggetto del presente contratto, accompagnata dal registro all'uopo predisposto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal sig Davi Ranulfo da Silva, la parte Committente, si impegna a corrispondere, per gli interventi richiesti e previsti, un compenso complessivo, in regime di collaborazione occasionale, di € 854,44 (ottococinquantaquattro/44) comprensivo, oltre che del compenso netto da corrispondere all'esperto, anche di ogni altro onere e contributo dovuto ai sensi di legge, a carico dell'esperto e dell'istituto (IRAP 8,50%)

L'attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il sig Davi Ranulfo da Silva, provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Il compenso predetto verrà corrisposto in unica soluzione alla fine dell'incarico previa presentazione della relativa fattura elettronica e sarà chiaro che l'Istituto non sarà debitore di altre rivalse né contributive, né fiscali, né di altre spese sostenute; resta inteso che qualsiasi spesa e/o onere ulteriore sarà interamente a carico del sig Davi Ranulfo da Silva

Lo stesso importo sarà liquidato in un'unica soluzione al termine dell'attività, previa presentazione di regolare ricevuta: **quietanza di pagamento di prestazione occasionale**

Il Fornitore del servizio, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

ART. 8 – PROPRIETA' E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo la sig.ra Bacchiocchi Eleonora., la Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; Il sig Davi Ranulfo da Silva è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione. L'eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative del contenuto delle relazioni da parte dell'Associazione potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.

ART. 9–UTILIZZO DEL NOME, DEL LOGO O DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

E' fatto divieto al Fornitore del servizio l'utilizzo diretto o la spedita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell'Istituzione scolastica Committente, per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio. Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.

ART. 10 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno dieci giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente, la Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle attività di cui ai precedenti articoli, in caso di risoluzione del contratto, l'Istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. l'Istituto ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali,

La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 12 – RISERVATEZZA

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – DIVIETO DI ASSUNZIONE

Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: "Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

ART. 14 – CLAUSOLA PENALE PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA EX ART. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto, la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell'altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 15 – CLAUSOLA PENALE PER IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO EX ART. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi di semplice ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., sarà obbligata all'adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all'altra parte della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione o fornitura del servizio. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

ART. 17 – REGISTRAZIONE DELLE SPESE

Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del fornitore del servizio, ai sensi degli art. 5 c. 2 e 39 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 18 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica ai sensi del D.L.gs 33/2013, dell'art. 1 comma 2, del D. Lgs. 165/2001. Dell'art. 1 c. 32 della Legge 06 novembre 2012 n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012.

Allerona, 20 dicembre 2022

Prot. 9287

I Contraenti

Il Rappresentante Legale
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella MEATTA



Il sig Davi Ranulfo da Silva
Centro di Capoeira Sao Salomao Orvieto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davi Ranulfo da Silva', written over a horizontal line.

